

*La (difficile) collaborazione tra la
Corte di Cassazione e la Corte di
Giustizia dell'UE, alla luce della
sentenza Taricco: un dialogo tra
sordi?*

*Dott.ssa Francesca Manfredi,
04 aprile 2016*

CGUE, Sentenza Taricco, 8 settembre 2015.

- ha dichiarato che una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato, quale quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice - normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale - è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) *nell'ipotesi in cui* detta normativa nazionale impedisca di infliggere *sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave* che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, *termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.* Dunque, il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE

Cass., sez. III pen., sent. 15 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), n. 2210, Pres. Franco, Est. Scarcella

- Art.2 d.lgs. 74/2000 - Periodi imposta dal 2004 al 2007;
- Prescrizione già maturata;
- Il collegio disapplica le norme *ex art.* 160 e 161 c.p. nella parte in cui tali disposizioni stabiliscono limiti massimi complessivi al termine prescrizione, relativamente al periodo d'imposta 2005;
- Rilevanti evasioni dell'IVA;
- La Suprema Corte afferma in modo netto che la garanzia di cui all'art. 25 co. 2 Cost. *non* copre le disposizioni di cui agli art. 160 ultima parte e 161 c.p;

Corte d'appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto.

- È rimessa alla Corte costituzionale la valutazione della opponibilità di un controlimite alle limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione dell'Italia all'ordinamento dell'Unione europea ai sensi dell'art 11 Cost. Lo stato può punire ma non può lasciare un individuo nel dubbio circa l'accertamento di un fatto di reato riconducibile alla sua condotta;
- Questione di legittimità costituzionale sull'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui viene ordinata l'esecuzione nell'ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, "nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l'art. 25, secondo comma, Cost.;

Corte d'appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto.

- Natura sostanziale o processuale delle norme in materia di prescrizione?
- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritengono la disciplina della prescrizione estranea al principio di legalità in materia penale. Principio così come riconosciuto dall'art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali (CDFUE), a sua volta da leggersi alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 7 CEDU.;
- La Corte Costituzionale ritiene al contrario che la disciplina della prescrizione del reato sia soggetta al principio di legalità di cui all'art. 25 co. 2 in tutti i suoi corollari;
- *in un numero considerevole di casi di frode grave:* rapportato al singolo caso di specie;

Corte d'appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto.

- Rilevanza della questione: la questione appare almeno prima facie inammissibile rispetto ai reati addebitati agli imputati per i quali non sia ancora decorso il relativo termine di prescrizione. Rispetto ad essi, infatti, la Corte milanese non è oggi chiamata a fare applicazione della norma impugnata;
- La Corte Costituzionale non ha mai opposto i controlimiti ad una norma di diritto dell'Unione Europea;
- Un distinto profilo di inammissibilità della questione potrebbe tuttavia sorgere laddove la Corte ritenesse di circoscrivere la portata degli obblighi statuiti dalla sentenza Taricco ai soli casi in cui la prescrizione non sia in concreto ancora maturata al momento della pubblicazione della sentenza: ossia, alla data dell'8 settembre 2015. Portata pratica della sentenza solo *pro futuro*, rispetto a reati per cui non sia ancora scaduto il termine di prescrizione, e rispetto ai quali dunque l'imputato non possa ancora vantare un diritto questito.

*Cass., sez., IV pen., ud. 25 gennaio 2016, n. 7914,
Pres. Ciampi, Est. Pavich.*

- La Corte afferma che effettivamente il reato si sia prescritto in data 1 ottobre 2014;
- La Corte per la soluzione del caso di specie non deve confrontarsi con i nodi interpretativi sollevati dalla sentenza Taricco, ma li affronta comunque “per amor di completezza”:
- 1) problema della soglia minima di gravità delle frodi
- 2) al momento della pubblicazione della sentenza Taricco, termine di prescrizione già maturato o meno?

*Cass., sez., III pen., ud. 30 marzo 2016, n. 2,
Pres. Grillo, Est. Riccardi.*

- Questione di legittimità costituzionale sull'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui viene ordinata l'esecuzione nell'ordinamento italiano del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, "nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C-105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l'art. 25, secondo comma, Cost. e altresì art. 3, 11, 2, 27 comma III, 101 comma II;

Prescrizione

- La legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), prevede la equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, di cui al citato art. 6 CEDU;
- Come la prescrizione possa comportare una corrispondente dilatazione dei tempi del processo, e una violazione del giusto processo, con effetti negativi sia sulla tutela della vittima che sulla stessa funzione rieducativa della pena;
- Più che aumentare la prescrizione, bisognerebbe ridurre la durata dei processi;

Prescrizione

- La disapplicazione degli art. 160-161 del codice penale peggiora la situazione processuale dell'imputato, che si vede conseguentemente imposto il ben più lungo regime prescrittivo stabilito per i gravi reati indicati dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. -> Nessun limite massimo all'aumento del termine di prescrizione qualora siano presenti atti interruttivi.

Prescrizione e normativa nazionale

- Tra i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. vi è il delitto previsto dall'art.291-quater del d.P.R. 23/1/1973 n.43, che punisce *l'associazione per delinquere* finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, onde la prescrizione di quest'ultimo reato non è soggetta all'aumento massimo previsto in linea generale dall'art.161 c.p. -> lesione interesse finanziario nazionale;
- *Applicando questa disciplina si passerebbe semplicemente da un regime codicistico ad un altro;*

Fonti del diritto

Domanda: è legittimo, nel nostro ordinamento costituzionale, che una fonte diversa dalla legge statale - e segnatamente una norma di diritto primario dell'Unione dotata di effetto diretto, così come interpretata da una sentenza della Corte di giustizia UE - possa incidere in *malam partem* sulla definizione dei presupposti che determinano l'applicazione della pena nel caso concreto, in particolare estendendo l'area della punibilità rispetto a quanto risulterebbe in base alla legge statale?

Possibili soluzioni:

Al momento della pronuncia della sentenza Taricco la prescrizione è già maturata o il termine è ancora pendente?

Già maturata : l'imputato ha conquistato un diritto quesito.

Non ancora maturata :l'imputato non ha alcuna aspettativa giuridicamente tutelata a godere del termine di prescrizione previsto dalla legislazione vigente al momento della commissione del fatto.

Possibili soluzioni:

Al momento della pronuncia della sentenza Taricco la prescrizione è già maturata o il termine è ancora pendente?

L'atto interruttivo è intervenuto dopo la sentenza Taricco : regola *tempus regit actum*

Atto interruttivo avvenuto prima della sentenza Taricco i cui effetti perdurano anche dopo? La regola del *tempus regit actum* facendo riferimento al momento in cui viene emanato l'atto renderebbe inapplicabile la sentenza della CGUE.

Giurisprudenza:

- Corte di giustizia UE, grande sezione, 08.09.2015, n.105,
Taricco.
- Corte d'appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015,
Pres. Maiga, Est. Locurto.
- Cass., sez. III pen., sent. 15 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016),
n. 2210, Pres. Franco, Est. Scarcella.
- Cass., sez., IV pen., ud. 25 gennaio 2016, n. 7914, Pres. Ciampi, Est.
Pavich.
- Cass., sez., III pen., ud. 30 marzo 2016, n. 2, Pres. Grillo, Est.
Riccardi.

Bibliografia

- A. Galluccio, *La Cassazione di nuovo alle prese con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale*, Nota a Cassazione, sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, n. 7914, Pres. Ciampi, Est. Pavich, rivista online, 03 marzo 2016;
- E. Lupo, *La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale (Riflessioni sulla sentenza Taricco)*, rivista online, 29 Febbraio 2016;
- B.Romano, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o da ostacoli da abattere?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, rivista online, 15 Febbraio 2016;

Bibliografia

- P. Faraguna e P. Pierini, *L'insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d'Appello di Milano mette la giurisprudenza "Taricco" alla prova dei controlimiti*, rivista online, 30 Marzo 2016;
- A. Vengoni, *Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a tutela delle finanze dell'Unione Europea ed il diritto penale nazionale*, in *Diritto penale contemporaneo rivista online*, 30 marzo 2016.
- F. Viganò, *Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE: la Corte d'appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i 'controlimiti'*. Corte d'appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto, in *Diritto Penale Contemporaneo*, rivista online, 21 Settembre 2015;
- F. Viganò, *La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA*. Cass., sez. III pen., sent. 15 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), n. 2210, Pres. Franco, Est. Scarcella, in *Diritto Penale Contemporaneo*, rivista online, 22 gennaio 2016;